

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Al Presidente della Corte di Appello di Potenza

prot.ca.potenza@giustiziacert.it

Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza

prot.pg.potenza@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Lagonegro

prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Potenza

prot.tribunale.potenza@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Matera

prot.tribunale.matera@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni

tribmin.potenza@giustizia.it

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza

tribsolv.potenza@giustiziacert.it

Al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni

procuratore.procmin.potenza@giustiziacert.it

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro

prot.procura.lagonegro@giustiziacert.it

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

prot.tribunale.potenza@giustiziacert.it

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera

prot.tribunale.matera@giustiziacert.it

Al Presidente del COA di Potenza

ord.potenza@cert.legalmail.it

Al Presidente del COA di Matera

ord.matera@cert.legalmail.it

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Basilicata

dp.Potenza@pce.agenziaentrate.it

Gentili tutti,

il COA che rappresento ritiene assolutamente necessario procedere ad una revisione del protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato approvato in sede distrettuale in data 15.01.20.

Pertanto, in conformità alla previsione di cui all'art. 12 ("è costituito presso la Corte d'Appello un Osservatorio permanente composto dai capi degli uffici giudiziari e dai Presidenti dei CC.OO.AA. del distretto, o da loro delegati, con convocazione a richiesta di ciascun partecipante") chiedo che

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

si proceda alla convocazione dell'Osservatorio al fine di:

- i) adeguare gli importi attualmente previsti ai parametri fissati con D. M. 147/22;
- ii) velocizzare i termini procedurali, sia con riguardo alla fase dell'ammissione che a quella della liquidazione, a tale ultimo fine recependo l'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale degli affari interni, con circolare del 28.04.23, che, alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. IV, con sentenza n. 17.668 del 29.04.19, ha ritenuto che *“anche a fronte della revoca, con effetto retroattivo, del beneficio (dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nota aggiunta) per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato, in quanto irretrattabile, deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero, dell'importo erogato, nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio”*, non giustificandosi più, quindi, il termine di novanta giorni dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate del provvedimento di liquidazione prima di poter procedere al relativo pagamento;
- iii) apportare ogni opportuno correttivo idoneo a superare le criticità applicative evidenziate dalla prassi, individuando soluzioni organizzative condivise che valgano a migliorare l'efficienza e l'equità del sistema.

Con i migliori saluti.

Enzo Bonafine